

Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 4.

**Imposta regionale sulle concessioni statali. Modifica dell'ammontare per le concessioni di pioppicoltura.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

All'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1, come sostituito dall'articolo unico della legge regionale 10 agosto 1983, n. 42, e con effetto 1 gennaio 1985, è aggiunto il seguente comma:

L'imposta di cui al comma precedente è determinata nel 30% del canone per le concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a colture pioppicole.

**Art. 2**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 gennaio 1985

Bernini